

basso in data 30 settembre 1969, con la quale il consiglio comunale di Montaquila ha rinunciato alla domanda di concessione e chiesto il trasferimento all'Enel dell'impresa elettrica comunale del comune;

Vista l'istanza in data 22 giugno 1970, con la quale il comune di Montaquila, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera predetta;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Montaquila rientra fra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Montaquila (Isernia).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Isernia, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Isernia o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 28 settembre 1970

Il Ministro: GAVA

(9470)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa del comune di Noto.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 27 novembre 1964, con la quale il comune di Noto (Siracusa), ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dello art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica;

Visto il decreto ministeriale in data 30 gennaio 1970, con il quale l'Ente nazionale per l'energia elettrica è stato autorizzato ad adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla citata domanda di concessione presentata dal comune di Noto;

Vista la delibera n. 7033 in data 23 giugno 1970, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha respinto l'anzidetta domanda del comune di Noto;

Considerato che la citata delibera n. 7033 del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica è esaurientemente e congruamente motivata, in relazione alle direttive impartite dal C.I.P.E. in data 31 luglio 1967 per le eventuali concessioni agli enti di cui all'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché al decreto ministeriale 30 gennaio 1970;

Ritenuto pertanto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Noto è soggetta a trasferimento e rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Noto (Siracusa).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.